

## APPENDICE DI AGGIORNAMENTO

È opportuno segnalare l'introduzione da parte del legislatore di nuove regole in tema di notifiche di tutti gli atti a mezzo posta.

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (in *Gazz. Uff.*, 31 dicembre n. 302) convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31 all'art. 2-*quater* prevede che dopo il quinto comma dell'art. 7 legge 20 novembre 1982, n. 890 vada aggiunto il seguente:

*« Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata ».*

Tale incumbente non è tuttavia del tutto nuovo nel nostro ordinamento. In tema di notifiche degli atti tributari l'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, così come novellato dal D.L. n. 223/2006, prevedeva già che: *« se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso ..... il messo ne dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata ».*

Il legislatore con l'introduzione di tale norma ha recepito il principio affermato già da tempo dalla Suprema Corte secondo cui sono nulle le notifiche in caso di mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

A garanzia di tale principio, vi è l'obbligo da parte dell'agente postale di notificare, dell'avvenuta notifica, l'effettivo destinatario mediante l'invio di una raccomandata.

L'art. 2-*quinques* del citato decreto stabilisce un'ulteriore modifica di rilievo stabilendo che: *« La disposizione di cui al comma 2-*quater* si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza ».*